



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

RICORSO

ex artt. 32 bis, comma 5, l.p. 23/1992 e 25, comma 4, legge 241/1990

F. DIF CIVICO n. 7/2024

Associazione per il wwf Trentino/Provincia - Servizio opere stradali e ferroviarie

FATTO

Il Signor Aaron Iemma - quale legale rappresentante dell'Associazione ambientalista WWF Trentino - con nota dd. 28.11.2023 ha presentato istanza di accesso - ai sensi dell'art. 32 della l.p. 23/1992 e relativo regolamento attuativo di cui al DPP n. 17-97/Leg del 2007 - al servizio opere stradali e ferroviarie della Provincia autonoma di Trento avente ad oggetto *"Piano di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di tutto l'anello della ciclovvia del Garda, compreso di tutti i suoi allegati"*.

La predetta struttura della Provincia non ha dato risposta nel termine di trenta giorni con conseguente formazione (28.12.2023) del diniego tacito ex art. 32, comma 7, l.p. 23/1992.

Il Signor Aaron Iemma con pec dd. 06.01.2024 ha, quindi, presentato - quale legale rappresentante dell'Associazione ambientalista WWF Trentino - ricorso al Difensore civico avverso il diniego-tacito, affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 32 bis, comma 5, l.p. 23/1992. Il ricorso è stato notificato in pari data all'indicata struttura dell'Amministrazione interessata.

Non sono pervenute osservazioni da parte della medesima.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto. Il Difensore civico rileva la sussistenza di un interesse differenziato, concreto ed attuale ad ottenere la documentazione richiesta tenuto conto che l'associazione ambientalista WWF Trentino è portatrice di interessi pubblici e privati.

L'istanza di accesso è stata formulata ai sensi dell'art. 32 della l.p. 23/1992 e relativo regolamento di cui al DPP 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg. L'art. 32 citato - con formulazione simmetrica all'art. 22 (comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 - definisce *"interessati"* all'accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata o collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Difficile negare la matrice ambientale dell'istanza ostensiva in esame - anche avvalorata dalla rappresentatività dell'ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza - afferente ad informazioni ambientali per le quali il d. lgs. 195 del 2005, che ha recepito la direttiva europea 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, prevede una legittimazione molto ampia.

Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, tra l'altro, chiarito che *"il rapporto tra le due discipline generali dell'accesso documentale e dell'accesso civico generalizzato e, a sua volta, il rapporto tra queste due discipline generali e quelle settoriali - si pensi, tra le più*

importanti, all'accessoambientale di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 195 del 2005 – non può essere letto unicamente e astrattamente, secondo un criterio di specialità e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell'integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze, in vista della tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo che rifugge in sé da una segregazione assoluta "per materia" delle singole discipline." (Cons. Stato, Ad. Plen 10/2020).

E' noto, del resto, secondo gli indirizzi della giurisprudenza, che la materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si attegga in modo particolare: *"la tutela dell'ambiente, infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d'intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell'ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra ministeri)"* (Cons. Stato, Sez. IV, 11.11.2011, n. 5986).

La giurisprudenza amministrativa ha, altresì, affermato che la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale *"prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale) e sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/1990)." (Cons. Stato, Sez. IV, 14.03.2023, n. 2635).*

Ne consegue, alla luce dell'impianto normativo di cui al d. lgs. 195/2005, che l'accesso in materia ambientale *"può essere esercitato da chiunque senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (che è da considerare in re ipsa per ciascun essere umano o ente che lo rappresenti o ne sia emanazione, ai sensi dell'art. 3 comma 1, del citato d. lgs. n. 195)...."* (TAR Catanzaro, 19.09.2011, n.1231), fatti, comunque, salvi i casi di esclusione tipizzati dal legislatore delegato (art. 5 d. lgs. 195/2005).

Nello specifico l'istanza di accesso è stata presentata dal legale rappresentante di WWF Trentino, associazione di protezione ambientale riconosciuta ex art. 13 legge 349/1986, quindi, con piena legittimazione all'accesso ed alla correlativa tutela estesa oltre che alle persone fisiche, ad enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi *"ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statuari rispetto all'oggetto dell'istanza"* (Cons. Stato, Sez. IV, sentenza, 11.04.2014, n. 1768, Cons. Stato, Sez. IV, 18.05.2022, n. 3921, Ad. Plen., 20.02.2020, n. 6).

Quanto al profilo oggettivo il d.lgs. 195/2005 stabilisce che per *"informazione ambientale"* si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente, tra l'altro, *"le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa..."* (art. 2, comma 1, lett. a) n. 3) d. lgs. 195/2005).

Ciò posto, non pare che l'istanza ostensiva in esame riguardante *"il piano di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di tutto l'anello del Garda, compreso di tutti i suoi allegati"* si ponga in contrasto con il quadro normativo in materia, fatti salvi i profili ostativi alla pretesa conoscitiva del richiedente/ricorrente a fronte della rilevanza di altri interessi (ex artt. 5 d. lgs. 195/2005, 32 bis l.p. 23/1992 e 7 DPP 5.07.2007, n. 17-97/Leg).

Tutto ciò premesso,

IL DIFENSORE CIVICO

accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

IL DIFENSORE CIVICO

- Gianna Morandi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

29.01.2024